

SENT. N. [REDACTED]

R.G. N. [REDACTED]

REP. N. [REDACTED]

CRON. N. [REDACTED]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dott.ssa Bianca De Francisois, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

per la causa civile iscritta al n. [REDACTED] 2017 R. G. ad oggetto "risarcimento danni" riservata per la decisione all'udienza del 23 aprile 2018

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Casagiove alla via Messina presso lo studio dell'avv. Luca Sgueglia dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'originale dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

WIND TRE S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Teano alla via Forcella presso lo studio dell'avv. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa e comparse depositate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conviene in giudizio dinanzi a questa Giustizia la spa Wind Tre ed espone che in data 7 febbraio 2017 chiedeva per la propria utenza telefonica la migrazione dalla Fastweb alla Wind Tre e nella medesima data veniva sottoscritto il contratto. La società convenuta ometteva di attivare le attività tecniche necessario per la fruizione del servizio telefonico e del collegamento Internet che l'istante non ha utilizzato per il periodo dal 12.2.2017 al 19.5.2017.

Ciò premesso l'attore chiede:

- 1°) dichiararsi la esclusiva responsabilità della società convenuta per i denunziati disservizi;
- 2°) condannarsi la convenuta società al pagamento dell'indennizzo quantificato in € 5.000,00;
- 3°) condannarsi la convenuta società al pagamento delle spese del giudizio.

La Wind Tre spa si costituisce in giudizio con la comparsa versata in atti con la quale nel contrastare la domanda attrice sull'an e sul quantum ne invoca il rigetto con rivalsa delle spese processuali.

Nel corso della istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale. All'udienza del 23 aprile 2018 la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice, da decidersi secondo diritto in conformità di quanto sancito dal D. L. n° 18/2003 convertito in L. n° 63/2003, tenendo conto degli elementi disponibili emersi nel corso della istruttoria espletata, è fondata e va accolta nei limiti così come in dispositivo.

In proposito rilevasi che dall'esame dei documenti esibiti, circostanza peraltro non contestata dalla convenuta, è risultato che in data 12 febbraio 2017 è stato sottoscritto il contratto con il quale si è convenuta tra le parti la migrazione

della utenza telefonica intestata all'attore dalla Fastweb alla Wind Tre, sicchè da tale data incombeva a carico della Wind Tre l'obbligo contrattuale di assicurare all'istante la utilizzazione del servizio telefonico.

Dall'esame della prova testimoniale espletata è chiaramente emerso che la linea telefonica ed il servizio internet, pur avendo l'attore provveduto al pagamento delle fatture riferite a tale periodo, rimasero inattivi dalla metà di febbraio 2017 sino alla fine del mese di maggio dello stesso anno e quindi per oltre 100 giorni provocando i connessi disagi.

In assenza di qualsivoglia elemento di prova volto a smentire la tesi prospettata dall'attore, la domanda da questi formulata si rileva fondata e pertanto in suo favore va liquidato il complessivo importo di € 1.500,00 - calcolato in ragione di € 7,50 per ciascuna delle cento giornate di inutilizzazione del servizio telefonico (€ 750,00) e del sito internet (€ 750,00) così previsto dalle condizioni contrattuali, a cui va aggiunto il rimborso di € 88,95 per le due fatture emesse dalla convenuta per il medesimo periodo.

Gli ulteriori indennizzi richiesti di € 1.000,00 e di € 2.000,00 non sono dovuti atteso che il primo importo si riferisce alla perdita della titolarità del numero telefonico - circostanza non verificatasi nel caso in esame - ed il secondo per danno non patrimoniale.

Al riguardo si evidenzia come la giurisprudenza ha più volte affermato che qualora il danneggiato voglia ottenere una più precisa personalizzazione del danno deve provare con precisione e con rigore il tipo e la entità dei pregiudizi non patrimoniali subiti (Cass. n° 26972/2008 - Trib. Napoli n° 5888/17).

Nel caso in esame alcuna prova al riguardo è stata fornita, sicchè l'indennizzo come innanzi quantificato va ritenuto congruo e soddisfacente del disagio e del danno subito.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. T. M.

il Giudice di Pace, letti gli atti, ogni altra istanza od eccezione reietta o disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. [REDACTED]/2017

R. G. proposta da [REDACTED] contro Wind Tre spa, così provvede:

1°) condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore € 1.588,95 (millecinquecentottantotto/95);

2°) condanna la convenuta a pagare in favore dell'avv. Luca Sgueglia, procuratore antistatario dell'attore, le spese del giudizio complessivamente liquidate in € [REDACTED] ([REDACTED]) ivi compresi [REDACTED] per spese, il 15% calcolato sull'onorario oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in S. Maria C. V.,

**IL GIUDICE DI PACE
DOTT.SSA BIANCA DE FRANCISCIS**



Ufficio del Giudice di Pace di S. Maria C.V.

Depositato in cancelleria

S. Maria C.V. 21/01/2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(G. Medilacqua)